

DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023
363/2023/E/EEL

VALORIZZAZIONE DEGLI SBILANCIAMENTI EFFETTIVI PER GLI ANNI 2012, 2013 E 2014,
RELATIVAMENTE AD UN UTENTE DEL DISPACCIAMENTO, IN ESITO AL PROCEDIMENTO
AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 239/2022/E/EEL

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1261^a riunione del 3 agosto 2023

VISTI:

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e in particolare l'Allegato A (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2009 ARG/elt 107/09 e, in particolare, l'Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 342/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 342/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 197/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 239/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 239/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2013, 285/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 285/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 333/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 333/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 2017, 419/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 419/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2017, 830/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 830/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2022, 239/2022/E/eel (di seguito: deliberazione 239/2022/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 21 marzo 2023, 113/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 113/2023/R/eel);
- la sentenza del Tar Lombardia 1648/2014;

- la sentenza del Consiglio di Stato 1532/2015;
- la sentenza del Consiglio di Stato 2457/2016;
- la sentenza del Consiglio di Stato 7377/2020;
- i contratti-tipo di dispacciamento in prelievo e in immissione in vigore negli anni 2012, 2013 e 2014, come risultanti dalle versioni approvate dall’Autorità nell’ambito delle procedure di approvazione del Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (di seguito: Codice di rete) di Terna S.p.A. (di seguito: Terna).

FATTI:

1. Con la deliberazione 333/2016/R/eel, l’Autorità ha definito le modalità per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per gli anni 2012, 2013 e 2014, in seguito alle sentenze del Tar Lombardia 1648/2014 e del Consiglio di Stato 1532/2015 e 2547/2016. In particolare, è stata prevista l’applicazione (punto 1 della sopracitata deliberazione) di una disciplina basata sulle medesime regole che erano state inizialmente applicate nel periodo in esame, prima dell’annullamento da parte del giudice amministrativo delle deliberazioni 342/2012/R/eel, 239/2013/R/eel e 285/2013/R/eel (di seguito: disciplina standard).
2. In alternativa a quanto sopra, agli utenti del dispacciamento è stata riconosciuta la facoltà di ottenere il ricalcolo dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo mediante l’applicazione delle regole di cui alla deliberazione 111/06 nella sua formulazione previgente all’adozione dei richiamati provvedimenti annullati (di seguito: disciplina alternativa). L’esercizio di tale facoltà, vincolante per tutti gli utenti del dispacciamento appartenenti al medesimo gruppo societario, doveva avvenire mediante presentazione di apposita istanza entro il 2 settembre 2016 (punto 2 della deliberazione 333/2016/R/eel).
3. Nei confronti dei soggetti che si fossero avvalsi della facoltà di cui sopra, l’Autorità ha altresì previsto di effettuare verifiche su un campione di 10 gruppi societari, finalizzate all’accertamento o meno della presenza di condotte non conformi alle finalità del servizio di dispacciamento (punto 3 della deliberazione 333/2016/R/eel). Le verifiche si sarebbero limitate ad uno solo dei semestri inclusi nel periodo considerato, compreso tra luglio 2012 e settembre 2014, e, in caso di accertamento positivo, Terna avrebbe applicato a tutti gli utenti del dispacciamento del gruppo societario la disciplina standard nel semestre considerato (per gli altri semestri si sarebbe continuata ad applicare la disciplina alternativa - cfr. punto 4 della citata deliberazione).
4. Con la comunicazione del 2 settembre 2016 (prot. Autorità 24225 del 2 settembre 2016), la società Centomilacandele S.c.p.A. (di seguito: la Società) ha presentato istanza per l’applicazione della disciplina alternativa.
5. Con PEC del 30 settembre 2016 inviata dalla Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità è stato notificato l’avvio delle verifiche a campione nei confronti del gruppo societario di appartenenza della Società (di seguito: il Gruppo Societario) il cui esito è stato formalizzato dall’Autorità con la deliberazione 830/2017/E/eel. L’analisi ha riguardato il primo

semestre 2013 e le condotte del Gruppo Societario sono state giudicate non conformi alle finalità del servizio di dispacciamento: di conseguenza è stata prevista per il Gruppo Societario per il primo semestre 2013 la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi con la disciplina standard.

6. La deliberazione 830/2017/E/eel è stata annullata dal Consiglio di Stato con la sentenza 7377/2020, a seguito del relativo contenzioso promosso dalla Società. In particolare, con tale sentenza il Consiglio di Stato ha evidenziato come l’Autorità non avesse tenuto in debita considerazione i potenziali vantaggi per la collettività derivanti dall’adozione da parte degli utenti del dispacciamento di sbilanciamenti in controfase. Con la deliberazione 239/2022/E/eel (di seguito: deliberazione 239/2022/E/eel) l’Autorità ha pertanto avviato nei confronti della Società un procedimento per l’ottemperanza alla sentenza 7377/2020 del Consiglio di Stato dando mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito: il responsabile del procedimento) di effettuare un supplemento di istruttoria e di comunicarne gli esiti alla Società stessa.
7. Con la comunicazione del 23 febbraio 2023 (prot. Autorità 13126 del 23 febbraio 2023) il responsabile del procedimento ha rappresentato gli esiti del supplemento di istruttoria. Nel documento cui si rinvia per i dettagli, sono stati richiamati gli elementi fattuali già considerati per la deliberazione 830/2017/E/eel, unitamente ai nuovi criteri di accertamento delle condotte di programmazione non conformi alle finalità del servizio di dispacciamento, come modificati per tenere conto della sentenza ottemperanda 7377/2020.
8. Il documento ha confermato la presenza di condotte di programmazione non conformi alle finalità del servizio di dispacciamento con proposta di applicazione della disciplina standard per gli sbilanciamenti del primo semestre 2013. Il responsabile del procedimento ha altresì fissato il termine di 30 giorni per la presentazione delle memorie di replica decorrente dal ricevimento della comunicazione con gli esiti del supplemento di istruttoria o dalla data di pubblicazione del segno dello sbilanciamento reale da parte di Terna qualora successiva.
9. Terna ha pubblicato il segno reale in data 17 marzo 2023, conseguentemente il termine ultimo per la presentazione delle memorie di replica scadeva il 16 aprile 2023 (posticipato al 17 aprile essendo il 16 aprile un giorno festivo).
10. La Società non ha prodotto memorie recanti osservazioni in merito alle analisi e agli esiti del supplemento dell’istruttoria, limitandosi a produrre una nota (prot. Autorità 14089 del 28 febbraio 2023) in cui lamentava l’inutile decorrenza del termine di 180 giorno per l’accertamento da parte del responsabile del procedimento previsto dalla deliberazione 239/2022/E/eel, e chiedeva l’annullamento in autotutela da parte dell’Autorità della comunicazione del responsabile del procedimento. In difetto, la Società ha affermato che avrebbe fatto *“valere nel giudizio di ottemperanza il fatto che il giudicato formatosi sulla sentenza 7377/2020 esclude un nuovo esercizio del potere come pure che la mancanza di rapporto causale tra la condotta del Consorzio e aumento dell’uplift*

accertata dal Collegio incide il potere stesso dell’Autorità di agire per l’ottemperanza della sentenza” medesima.

VALUTAZIONI:

11. Come noto, e come precisato sopra, la deliberazione 333/2016 specifica in modo puntuale le modalità di valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi in funzione dell’esito delle verifiche svolte nei confronti degli utenti del dispacciamento che, come la Società, hanno chiesto l’applicazione della disciplina alternativa. È bene sempre tenere a mente, infatti, che la deliberazione 333/2016 ha previsto, per gli utenti che decidevano di accedere alla disciplina alternativa, in luogo di quella standard, verifiche da parte dell’Autorità – limitate a un semestre – al fine di appurare se in quel semestre l’utente del dispacciamento avesse tratto profitti da condotte di programmazione non coerenti con le finalità del dispacciamento: in caso in esito positivo, all’utente sarebbe stato applicato, per tale semestre, la disciplina standard in luogo della richiesta disciplina alternativa (che resta applicata per il restante periodo di riferimento).
12. Pertanto, il supplemento istruttorio avviato, in ottemperanza alla sentenza 7377/2020, è volto a riferire se la Società, nel semestre considerato, abbia o meno posto in essere condotte volte a trarre profitto da una programmazione non coerente con le finalità del servizio di dispacciamento, tenendo però conto (questo è il punto contestato dalla citata sentenza) dell’effettiva incidenza sui costi coperti tramite il corrispettivo *uplift* del possibile risparmio di spesa derivante dagli eventuali effetti positivi per l’intero sistema dagli sbilanciamenti in controfase.
13. Conseguentemente, qualora le nuove verifiche compiute in tal senso continuino a dare esito positivo (nel senso che, anche considerando gli sbilanciamenti in controfase, i profitti tratti dall’impresa in contrasto con le finalità del servizio di dispacciamento abbiano comunque inciso sui costi coperti tramite il corrispettivo *uplift*), allora l’Autorità dovrà confermare l’applicazione, al semestre in esame, della disciplina standard (già disposta con la deliberazione annullata). In caso negativo, invece, (ossia qualora alcuna incidenza abbiano avuto, per effetto della controfase, gli sbilanciamenti della Società sull’incremento del corrispettivo *uplift*), allora anche al semestre considerato dovrà essere applicata la disciplina alternativa.
14. Rispetto agli elementi fattuali emersi nell’ambito delle verifiche, già oggetto di analisi nell’ambito della deliberazione 830/2017/E/eel, richiamati nella comunicazione di cui al precedente punto 7 e mai contestati dalla Società, occorre valutare se e in che modo la programmazione compiuta dagli utenti del dispacciamento appartenenti al Gruppo Societario sia non conforme alle finalità del servizio di dispacciamento.
15. Tali valutazioni, espone nella successiva sezione B, richiedono che sia preliminarmente richiamato il contesto normativo nel quale si iscrive la vicenda, nonché che siano definiti i criteri di valutazione.
16. Per quanto riguarda il contesto normativo si rimanda integralmente alla Sezione A della deliberazione 830/2017/E/eel, sezione che qui deve intendersi richiamata

- integralmente; nella sezione A della presente deliberazione sono riassunti i criteri di valutazione come modificata per effetto della sentenza ottemperanda.
17. Prima di procedere, è bene affrontare le due considerazioni ritiche svolte dalla Società nella nota del 28 febbraio 2023 sopra richiamate.
 18. In primo luogo, la società afferma che l’Autorità non avrebbe rispettato il termine per la conclusione del supplemento istruttorio, in tal modo consumando il suo potere di accertamento, assumendo così la natura decadenziale del termine suddetto. In particolare, la società contesta specificamente il mancato rispetto del termine dei 180 giorni entro i quali il responsabile del procedimento avrebbe dovuto comunicare gli esiti delle attività istruttorie alla Società.
 19. L’osservazione è manifestamente priva di fondamento per diverse ragioni. Innanzi tutto, occorre ricordare che i termini di conclusione dei procedimenti avviati dall’Autorità con la deliberazione 239/2022 (tra cui anche quello che si chiude col presente provvedimento) non hanno natura perentoria, ciò anche in coerenza con la pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato sui procedimenti prescrittivi, cui il presente procedimento è stato assimilato. A maggior ragione non può avere natura decadenziale il termine assegnato al responsabile del procedimento per comunicare alla Società gli esiti delle sue attività istruttorie.
 20. Peraltro, è decisivo sul punto osservare che è la stessa deliberazione 239/2022 ad aver qualificato espressamente come “*ordinatorio*” (quindi non decadenziale) il termine suddetto, la cui fissazione ha la sola, evidente, finalità di gestire in modo ordinato il contraddittorio con la Società (tenuto anche conto che Terna avrebbe dovuto pubblicare il segno reale del sistema, cosa avvenuta solo nel mese di marzo 2023) rispetto al termine di conclusione originariamente fissato dalla stessa deliberazione nel 31 marzo 2023. In tale prospettiva, è appena il caso di ricordare che l’Autorità, con la deliberazione 113/2023, proprio in considerazione della complessità delle attività istruttorie (e della mole di lavoro che esse hanno arrecato agli Uffici e al responsabile del procedimento), ha prorogato il termine di conclusione al 4 agosto 2023 (termine che risulta rispettato).
 21. Il secondo rilievo critico mosso dalla società ha portata ancor più generale, negando la stessa possibilità, per l’Autorità, di svolgere lo stesso supplemento istruttorio disposto con la deliberazione 239/2022, affermando che, come visto, sarebbe la stessa sentenza 7377/2020 a escludere un nuovo esercizio del potere da parte dell’Autorità.
 22. Anche tale secondo argomento è platealmente infondato, e la sua infondatezza è stata chiarita dallo stesso Consiglio di Stato, che con ordinanza 5235/2023 (resa su ricorso della stessa Società avverso la deliberazione 239/2022 e verso la comunicazione delle risultanze del supplemento istruttorio del 23 febbraio 2023), ha, in estrema sintesi, espressamente stabilito che – contrariamente a quanto affermato dalla Società – la sentenza 7377/2020 (letta in combinato disposto con la sentenza 5889/2020) “*non abbia, in realtà, precluso il riesercizio del potere da parte dell’Autorità, richiedendo, tuttavia, che, per conformarsi al giudicato, l’Autorità deve effettuare una verifica degli sbilanciamenti in controfase della ricorrente, in relazione allo stato effettivo del sistema*”.

A. Criteri di accertamento

23. Le condotte di programmazione non conformi al servizio di dispacciamento si realizzano allorché l'utente abbia compiuto una programmazione, in immissione e/o prelievo, per livelli strutturalmente e sensibilmente differenti da quelli ragionevolmente prevedibili, in quanto una tale programmazione comporta potenziali e continuativi oneri a carico del sistema legati all'attivazione di risorse sul mercato per il servizio di dispacciamento che, altrimenti, non sarebbero state attivate (o sarebbero state attivate diversamente).
24. Non ogni sbilanciamento, pertanto, integra la predetta condotta, ma solo quelli che sono caratterizzati da livelli quantitativi e di reiterazione nel tempo, incompatibili con quella diligenza specifica che viene richiesta all'operatore professionale nell'adempiere ai propri obblighi di rispettare i programmi vincolanti (in immissione e/o prelievo) e, quindi, di programmare correttamente le proprie immissioni e/o i propri prelievi.
25. Tale diligenza, in particolare, integra e definisce l'esatto adempimento delle obbligazioni dell'utente del dispacciamento nei confronti di Terna ai sensi degli articoli 1175, 1176 e 1375 del codice civile. Come noto, si tratta di una clausola generale che trova il suo parametro di misurazione concreta nel livello medio delle pratiche consolidate nel tempo tra gli operatori professionali del settore.
26. L'esperienza maturata dall'Autorità nell'osservazione e nelle analisi sugli esiti del monitoraggio delle programmazioni da parte di utenti del dispacciamento in prelievo e in immissione, consente di individuare soglie di tolleranza diversificate a seconda della tipologia di unità (di consumo o di produzione) e della tipologia di fonte primaria. Sono quindi considerate potenzialmente non conformi con le finalità del servizio di dispacciamento tutte le condotte caratterizzate da errori di programmazione complessivamente superiori alle seguenti soglie di tolleranza:
 - i) 30% per le unità di consumo; la soglia può essere rivista al rialzo in funzione di una analisi statistica a partire dalle misure relative ai clienti dell'utente del dispacciamento;
 - ii) 80% per le unità di produzione rilevanti alimentate da fonte eolica;
 - iii) 50 % per le unità di produzione rilevanti alimentate da fonte solare fotovoltaica;
 - iv) 30% per le unità di produzione rilevanti alimentate da fonte idroelettrica ad acqua fluente;
 - v) 30% per le unità di produzione non rilevanti programmabili;
 - vi) un valore dipendente dalle fonti primarie incluse nel portafoglio di ciascun utente del dispacciamento per le unità di produzione non rilevanti non programmabili.
27. Tali condotte sono valutate nell'arco dell'intero periodo oggetto di analisi, separatamente per ciascuna zona di mercato, per ciascuna tipologia di unità e per ciascuna fonte primaria.
28. Al fine di verificare che una programmazione che superi le predette soglie di tolleranza sia effettivamente non coerente con le finalità del servizio di dispacciamento, occorre però considerare anche l'impatto economico che tali

- condotte hanno effettivamente avuto sia con riferimento al singolo utente del dispacciamento, sia con riferimento ai costi del servizio di dispacciamento sostenuti dall'intero sistema; ciò al fine di enucleare i potenziali effetti positivi legati all'adozione di sbilanciamenti in controfase.
29. Come rilevato dal giudice amministrativo, la deliberazione 830/2017/E/eel si limitava a considerare esclusivamente l'impatto economico su ciascun utente del dispacciamento, misurato attraverso l'entità delle partite economiche di conguaglio risultanti dall'adozione della sentenza 1532/2015: se alle condotte giudicate non conformi perché eccedentarie le soglie di tolleranza era associato almeno il 50% del controvalore economico delle partite di conguaglio, la condotta dell'utente del dispacciamento era considerata complessivamente non conforme; in caso contrario la condotta dell'utente del dispacciamento era considerata complessivamente conforme.
 30. Le partite economiche di conguaglio erano determinate come differenza fra le partite economiche di competenza di ciascun utente del dispacciamento, come calcolate con le regole vigenti fino a giugno 2012 prima dell'adozione dei provvedimenti annullati dal Consiglio di Stato con la sopracitata sentenza (in sostanza con l'applicazione della disciplina alternativa), e le partite economiche di competenza di ciascun utente del dispacciamento come calcolate in esito al settlement mensile originariamente svolto da Terna (in sostanza con l'applicazione della disciplina standard che ha replicato tale settlement).
 31. In altri termini, si attuava un confronto fra una valorizzazione degli sbilanciamenti distorta dalle anomalie sul calcolo del segno dello sbilanciamento aggregato zonale in vigore all'epoca, e una valorizzazione degli sbilanciamenti caratterizzata da elementi correttivi finalizzati a renderla più coerente con le finalità del servizio di dispacciamento e a disincentivare errori di programmazione superiori alle soglie di tolleranza.
 32. Tuttavia, l'analisi compiuta dall'Autorità trascurava di considerare se lo sbilanciamento effettivo di competenza di ciascun utente del dispacciamento avesse effettivamente aggravato (sbilanciamento in fase) o ridotto (sbilanciamento in controfase) le esigenze di bilanciamento del sistema. L'omissione d'una tale analisi risultava potenzialmente penalizzante per gli utenti del dispacciamento che avessero effettivamente adottato in prevalenza sbilanciamenti in controfase rispetto al sistema.
 33. Risulta pertanto necessario integrare l'analisi compiuta, al fine di dare rilevanza agli eventuali risparmi di spesa (se esistenti) derivanti dagli sbilanciamenti *realmente* in controfase, imputabili a ciascun utente del dispacciamento: infatti, eventuali risparmi di spesa per i consumatori finali possono derivare soltanto da sbilanciamenti in controfase rispetto alla posizione effettiva del sistema, ossia realmente eccedentaria o deficitaria.
 34. Una tale analisi richiede, quindi, di distinguere fra "segno convenzionale" e "segno reale" dello sbilanciamento aggregato zonale: il primo corrisponde a quello calcolato in esito al settlement mensile di Terna (non sempre coerente con l'effettivo stato del sistema in quanto caratterizzato da effetti distorsivi che sono

stati definitivamente superati solamente da settembre 2017 con la nuova formula di calcolo di cui alla deliberazione 419/2017/R/eel), mentre il secondo è il segno risultante dalla somma algebrica degli sbilanciamenti individuali di tutti gli utenti del dispacciamento sulla base dei dati di misura (quindi, per costruzione coerente con l'effettivo stato del sistema).

35. È quindi con riferimento al segno reale che deve essere accertato se uno sbilanciamento maturato in un determinato periodo rilevante sia da considerarsi in fase o in controfase con le esigenze di bilanciamento del sistema; il “segno convenzionale” non ha, invece, alcuna valenza per questo aspetto.
36. Una volta accertato se lo sbilanciamento in ciascun periodo rilevante sia in controfase rispetto al “segno reale” del sistema, occorre valutare se da tale sbilanciamento siano effettivamente risultati risparmi di spesa per i consumatori finali.
37. Tale analisi deve essere inquadrata nell’ottica del dispacciamento centralizzato svolto da Terna, basato sul principio di co-ottimizzazione delle diverse risorse da approvvigionare ai fini del bilanciamento e dell’esercizio in sicurezza del sistema elettrico nel rispetto di tutti i suoi vincoli. In base a tale principio, come noto, le risorse di dispacciamento non sono attivate esclusivamente per il bilanciamento del sistema, ma anche per garantire la copertura degli altri servizi ancillari e la risoluzione delle congestioni. Ne consegue che la presenza di sbilanciamenti in controfase non comporta, di per sé, un automatico (e certo) risparmio associato alla mancata attivazione delle risorse di dispacciamento: tali risorse, infatti, potrebbero essere comunque attivate per altre esigenze di sicurezza del sistema elettrico. Il sistema può quindi maturare sia un effettivo risparmio (nel caso in cui per effetto degli sbilanciamenti in controfase siano effettivamente state attivate meno risorse di dispacciamento) sia sostenere un aggravio dei costi (nel caso in cui le risorse di dispacciamento siano state comunque attivate per scopi diversi dal bilanciamento e gli sbilanciamenti in controfase abbiano comportato una contromovimentazione che, altrimenti, non sarebbe stata necessaria).
38. Ciò consente di classificare gli sbilanciamenti in tre categorie:
 - a) sbilanciamenti in fase con il “segno reale” del sistema;
 - b) sbilanciamenti in controfase con il “segno reale” del sistema, che hanno generato comunque un aggravio dei costi per il sistema;
 - c) sbilanciamenti in controfase con il “segno reale”, che hanno determinato un reale risparmio di spesa per il sistema.
39. Per ciascuna categoria di sbilanciamenti deve essere calcolata una valorizzazione standard di riferimento che assicuri la coerenza con le finalità del servizio di dispacciamento, compensando le anomalie legate alla determinazione del segno dello sbilanciamento aggregato zonale. In particolare:
 - per le categorie a) e b) si deve assumere la valorizzazione attuata con l’originario settlement mensile (quindi con l’adozione della disciplina standard) prima dell’abrogazione delle deliberazioni 342/2012/R/eel, 239/2013/R/eel e 285/2013/R/eel, in continuità con quanto già indicato nelle risultanze istruttorie originarie (e recepito dalla deliberazione 830/2017/E/eel); detti sbilanciamenti,

infatti, sono non conformi alle finalità del servizio di dispacciamento, in quanto fonte di ulteriori costi per il bilanciamento (categoria a) o per compensare le contromovimentazioni (categoria b) e come tali devono essere adeguatamente disincentivati;

- per la categoria c), invece, si deve assumere una valorizzazione basata sulle regole vigenti fino a giugno 2012 (quindi con l'adozione della disciplina alternativa): detti sbilanciamenti, infatti, sono conformi alle finalità del servizio di dispacciamento, in quanto portano un risparmio per il sistema, e, come tali, non devono essere disincentivati.
40. La valorizzazione standard sopra calcolata deve essere confrontata con la valorizzazione risultante dall'applicazione a tutti gli sbilanciamenti delle regole vigenti fino a giugno 2012: la differenza rappresenta l'impatto economico, per ciascun utente, del dispacciamento associato ai soli sbilanciamenti rientranti nelle categorie a) e b) (per la categoria c) entrambi i termini del confronto prevedono la medesima valorizzazione). In particolare, un impatto economico positivo significa una valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi con le regole vigenti fino a giugno 2012 più favorevole per l'utente del dispacciamento (e quindi più onerosa per il sistema) rispetto al calcolo che tiene conto della classificazione degli sbilanciamenti in controfase, mentre un impatto economico negativo significa una valorizzazione meno favorevole per l'utente del dispacciamento (e quindi a vantaggio del sistema).
 41. In caso di impatto economico complessivamente negativo, la condotta dell'utente del dispacciamento è considerata sempre complessivamente conforme alle finalità del servizio di dispacciamento, in quanto ha portato ad un vantaggio economico per il sistema (ascrivibile essenzialmente al contributo degli sbilanciamenti in controfase rispetto all'effettivo stato del sistema).
 42. In caso di impatto economico complessivamente positivo, occorre operare un distinguo: se il 50% di tale impatto economico è associato a zone di mercato e a tipologie di unità caratterizzate da condotte potenzialmente non conformi alle finalità del servizio di dispacciamento, perché con errori di programmazione superiori alle soglie di tolleranza, la condotta dell'utente del dispacciamento risulta complessivamente non conforme; in caso contrario, la condotta risulta complessivamente conforme.
 43. L'esecuzione puntuale dell'analisi sopra riportata, con riferimento agli sbilanciamenti in reale controfase, al fine di distinguere quali e in quale misura essi abbiano determinato un reale risparmio di spesa per il sistema, richiederebbe di ricostruire la sequenza degli esiti dei mercati (da quello del giorno prima a quello per il servizio di dispacciamento) nelle condizioni storiche precise (come minimo a livello quartorario) in cui si è trovato il sistema elettrico nel periodo oggetto dell'analisi.
 44. Tuttavia, in luogo di procedere a una tale analisi puntuale, si è ritenuto opportuno considerare tutti gli sbilanciamenti in reale controfase come sbilanciamenti appartenenti alla categoria c) (ossia apportanti un risparmio per il sistema) senza verificare l'effettivo risparmio conseguito dal sistema tenendo conto delle risorse di dispacciamento realmente attivate.

45. Un tale approccio semplificato risulta il più favorevole per la Società, in quanto sottostima l'impatto economico complessivo per ciascun utente del dispacciamento, non considerando il contributo legato agli sbilanciamenti che avrebbero dovuto essere classificati nella categoria b).
46. La condotta dell'utente del dispacciamento sarà quindi giudicata complessivamente non conforme se il criterio del 50% dell'impatto economico è verificato in tale situazione.

B. *Esito delle valutazioni*

47. Nel contesto descritto alla precedente sezione A, le evidenze emerse nell'ambito dell'istruttoria mostrano che, nel semestre considerato:
 - i) la Società è risultata essere l'unico utente del dispacciamento attivo per il Gruppo Societario;
 - ii) la Società ha operato solamente lato prelievo, ponendo in essere un'attività di programmazione con sbilanciamenti (valutati su base semestrale) superiori alla soglia di tolleranza di riferimento applicabile alle unità di consumo in quasi tutte le zone di mercato in cui ha operato;
 - iii) l'impatto economico di tutte le condotte di programmazione tenute dalla Società è risultato complessivamente positivo portando un vantaggio economico a danno del sistema;
 - iv) oltre il 50% dell'impatto economico positivo di cui ha beneficiato la Società è relativo alla sola zona Sardegna dove le condotte di programmazione hanno evidenziato un errore percentuale superiore al 2000%.
48. Per un maggior dettaglio, si rinvia alla comunicazione del responsabile del procedimento di cui al precedente punto 7, rispetto alle cui analisi la Società non ha fornito né commenti, né elementi idonei a disconoscere la correttezza.
49. A fronte di quanto sopra, la programmazione compiuta dalla Società nel semestre considerato risulta non conforme alle finalità del servizio di dispacciamento. Risultano pertanto integrati i presupposti per applicare la disciplina standard agli sbilanciamenti compiuti dalla società durante il semestre oggetto di verifica.

RITENUTO CHE:

- sia necessario, in ottemperanza alla sentenza 7377/2020, applicare alla Società la disciplina standard relativamente alla valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per il primo semestre 2013, stante l'esito del supplemento di istruttoria condotto dal responsabile del procedimento con riferimento al contributo degli sbilanciamenti in controfase;
- sia necessario definire le modalità e le tempistiche di liquidazione delle partite economiche sottese al presente provvedimento

DELIBERA

1. di applicare alla Società Centomilacandele S.c.p.A. la disciplina standard di cui al punto 1 della deliberazione 333/2016/R/eel limitatamente alla valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per il primo semestre 2013;
2. di prevedere che la regolazione delle partite economiche emergenti dall'applicazione del punto 1 avvenga secondo le seguenti modalità:
 - i. Terna comunica all'utente del dispacciamento le partite economiche sottese ai conguagli entro il 30 settembre 2023;
 - ii. per le partite economiche a debito l'utente del dispacciamento può procedere al pagamento verso Terna:
 - a) in un'unica soluzione con valuta beneficiario entro il 23 ottobre 2023;
 - b) in tre rate con valuta beneficiario rispettivamente entro il 23 ottobre 2023, il 23 novembre 2023 e il 27 dicembre 2023; la richiesta di rateizzazione deve essere inviata a Terna entro il 22 ottobre 2023;
 - iii. per le partite economiche a credito Terna procede al pagamento verso l'utente del dispacciamento in un'unica soluzione con valuta beneficiario entro il 24 ottobre 2023;
3. di notificare il presente provvedimento alla Società Centomilacandele S.c.p.A. e a Terna S.p.A.;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 agosto 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini